

R.G. C.S.A.: 08/2022

Sent. N.: 08/2022

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
CORTE FEDERALE D'APPELLO**

La Corte Federale d'Appello, nelle persone di

Prof. Avv. Alberto Gambino

Presidente

Avv. Giuseppe Emmolo

Vice Presidente

Avv. Rossana Muolo

Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul reclamo presentato dalla Società Bocciofila Libertas avverso la sentenza del Giudice Sportivo Nazionale del 28.10.2022

PREMESSO CHE

- 1) Con ricorso ritualmente depositato in data 11.11.2022 la società bocciofila Libertas presentava reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Bocce del 28 ottobre 2022 che comminava a carico del Presidente Carlo Rossi la squalifica di mesi 2, dal 28.10.2022 al 28.12.2022, ai sensi dell'art. 60 comma 6 lettera b) R.G.D., in quanto, durante il trofeo Tre Torri indetto presso la bocciofila Libertas RSM, nella giornata del 22.10.2022, teneva un comportamento irrispettoso ed offensivo reiterativo nei confronti del direttore di gara;
- 2) il reclamante chiedeva ed otteneva di prendere visione del referto di gara a firma del direttore di gara Paolo Palmi, eppoi chiedeva la riforma della sentenza qui avversata per l'insussistenza del fatto per non aver mai tenuto condotte irrispettose ed offensive nei

confronti del direttore di gara dal momento che la parolaccia "cazzo" utilizzata va considerata come un volgare intercalare e non un'offesa vera e propria.

Infine significava che ai fatti avevano assistito persone in grado di testimoniare.

La scrivente Corte, con prima ordinanza del 14.11.2022, ammetteva la prova testi richiesta disponendo anche l'audizione del presidente Rossi e rinviava per l'espletamento all'udienza del 18.11.2022. Con mail del 15.11.2022 la Reclamante chiedeva lo spostamento dell'udienza in quanto il Rossi il 18.11.2022 si sarebbe trovato all'estero; così, con successiva ordinanza del 18.11.2022, la Corte fissava nuova udienza al 22.11.2022 per l'assunzione delle suddette prove orali.

In quella sede veniva liberamente sentito il presidente Carlo Rossi che illustrava alla Corte quanto segue: che durante la gara era stato raggiunto dal direttore di gara che gli diceva che per questa volta avrebbe sopasseduto sul fatto che uno degli arbitri indicati per gli spareggi, il sig. Vittorio Geri, non aveva superato il corso da lui stesso tenuto qualche mese prima; di aver risposto al direttore di gara, in modo sì alterato ma senza offenderlo, che quel corso per lui non aveva alcuna validità e di aver chiesto allo stesso di mostrargli il regolamento nella parte in cui escludeva la possibilità di far arbitrare il Geri; di aver detto al direttore di gara, una volta letto il regolamento, che il suo assunto, così come il corso di aggiornamento tenuto in precedenza, non valevano un "cazzo" in quanto non potevano stabilire chi fosse in grado di arbitrare o meno; che il direttore di gara gli rispose di avergli fatto un favore a far arbitrare Vittorio Geri e di aver risposto che nessun favore era stato fatto in quanto nella lista la Libertas aveva indicato anche il nominativo di altro tesserato, la sig.ra Annamaria Ciucci, che il test, per quel che valeva, l'aveva superato.

Veniva poi introdotta la sig.ra Annamaria Ciucci, che si dichiarava disposta a rendere testimonianza. La stessa significava alla Corte il fatto che era pronta ad arbitrare la gara, dato che era tra quelli che avevano superato il test, ma che inspiegabilmente il direttore di gara non la chiamò a farlo. Aggiungeva il teste di non aver né visto né sentito la discussione tra il presidente Rossi ed il direttore di gara.

Veniva infine introdotto un secondo testimone, il sig. Alfredo Massa. Questi dichiarava alla Corte di essere stato nell'occorso uno degli arbitri di gara insieme ai sig.ri Giorgio Morganti e Vittorio Geri e che non aveva visto e sentito il dialogo tra il Rossi ed il direttore di gara proprio perché impegnato ad arbitrare.

All'esito della prova il reclamante si riportava alle proprie conclusioni insistendo nell'accoglimento del reclamo.

Il Collegio tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI

Il reclamo della società bocciofila Libertas viene parzialmente accolto.

Codesto Collegio condivide il concetto cardine secondo cui, nel giudizio sportivo, è attribuita una fede privilegiata ai referti di gara in ordine alla ricostruzione dei fatti accaduti e, quindi, alla raffigurazione del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Tuttavia la circostanza che il referto arbitrale abbia nel processo sportivo una fede privilegiata non impedisce all'organo giudicante di tener conto di ulteriori mezzi di prova al fine di raggiungere il proprio convincimento sui fatti, o su determinate circostanze degli stessi, come nel caso che ci occupa con riferimento alla testimonianza dei tesserati Annamaria Ciucci ed Alfredo Massa.

La *ratio* sottesa alla previsione di un ampio potere indagine e di accertamento in capo agli organi giudicanti è da rinvenirsi, naturalmente, nella necessità di assicurare le garanzie di difesa delle parti, il contraddittorio processuale e più in generale, il giusto processo sportivo.

I suddetti testimoni, tuttavia, non hanno assistito al diverbio tra il presidente Carlo Rossi ed il direttore di gara Paolo Palmi, diverbio che raffigura essenzialmente i cosiddetti fatti di causa. Lo stesso presidente Carlo Rossi conferma di aver detto al direttore di gara, in modo alterato, che ciò che stava affermando, al pari del corso in precedenza tenuto, non valeva un "cazzo".

Nel merito, quindi, il giudizio della scrivente Corte si fonda innanzitutto sul referto di gara, in particolare nella parte in cui il direttore di gara Paolo Palmi dichiara: "sig. Rossi mi si accanisce contro con arroganza e volgarità dicendomi che non sta scritto da nessuna parte che Servo arbitri di società che vuol vedere dove sta scritto e dicendomi che non capisco un c...o e che l'abilitazione fatta da me Non vale un c...o e che io non conto un c...o."

Dalla lettura del documento emerge come bene abbia fatto il Giudice Sportivo Nazionale a squalificare il tesserato Carlo Rossi per la condotta irrispettosa ed offensiva tenuta nei confronti del direttore di gara. Tuttavia la misura della squalifica,

due mesi, appare ictu oculi esagerata, anche considerato che il tesserato Carlo Rossi non ha mai riportato squalifiche in passato.

Per le suseposte ragioni, la Corte riforma in parte la sentenza qui impugnata.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Società Bocciofila Libertas, riforma la sentenza del Giudice Sportivo Nazionale del 28.10.2022 e riduce la sanzione a carico del tesserato Carlo Rossi a quaranta giorni di squalifica, a partire dal 28.10.2022 e fino al 07.12.2022.

Dispone la restituzione del contributo versato dalla reclamante.

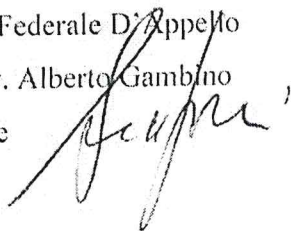
Manda alla segreteria per comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, 23.11.2022

La Corte Federale D'Appello

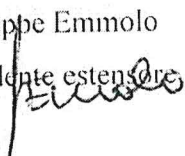
Prof. Avv. Alberto Gambino

Presidente



Avv. Giuseppe Emmolo

Vice Presidente estensore



Avv. Rossana Muolo

Componente



Deputato il
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCIOFILO
La Bocciofila
24/11/2022